

Ordinanza municipale concernente l'istituzione di zone di parcheggio con limitazione di tempo e le agevolazioni di parcheggio

Il Municipio di S. Antonino

Richiamati:

l'art. 3, cpv. 2 e 4 della legge sulla circolazione stradale;
l'art. 5, cpv. 1 e 2 della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale;
gli artt. 42, 43 e 44, cpv. 1 lettera d) del regolamento comunale del 16 giugno 2010;

emana:

le seguenti disposizioni per la procedura concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nelle zone di parcheggio con limitazione di tempo.

Art. 1. Oggetto e scopo

1. il Municipio di S. Antonino, nell'intento di disciplinare il parcheggio e di promuovere azioni intese a migliorare la qualità di vita nei quartieri residenziali (limitare il traffico veicolare, soddisfare e disciplinare la domanda di posteggi, ridurre le emissioni foniche e atmosferiche), istituisce su tutto il territorio comunale (posteggi pubblici) dei parcheggi con limitazioni di tempo (max 3 ore), esclusi le notti dalle ore 20.00 alle ore 06.00 e il fine settimana da sabato alle ore 20.00 al lunedì alle ore 06.00, come all'art. 48, cpv. 2 lett. b dell'ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

Eccezioni

Per il posteggio sul fondo no. 279 RFD (tra Via della Posta e Via delle Scuole), 10 parcheggi (lato Ovest) hanno una limitazione massima di 1 ora (zona blu), i rimanenti 11 (lato Est) seguono le normali disposizioni della presente Ordinanza.

2. nelle zone con indicazioni temporali max 3 ore, il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti del comune che non dispongono di sufficienti parcheggi privati. In particolare, esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto giusta l'art. 2, consentendo l'uso senza limitazioni di tempo dei citati parcheggi pubblici.

Art. 2. Autorizzazioni

1. l'autorizzazione può essere rilasciata:
 - a) ai residenti della strada o zona dove è stata istituita la **zona con limitazioni di tempo**, per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome e per nucleo familiare.
Il Municipio può valutare deroghe eccezionali per un ulteriore veicolo per economia domestica, previa disponibilità di posteggi e non necessariamente vicino all'abitazione.
 - b) alle aziende che hanno la loro attività nella strada o zona (sede, filiale, ecc..) dove è stata istituita la zona con limitazione di tempo, per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto la corrispondente ragione sociale;
 - c) ad altri richiedenti, quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente (es: utilizzazione del veicolo aziendale, docenti, funzionari comunali, ...).
 - d) in deroga alla presente ordinanza, a chi lo richiede è concessa in via semplificata una speciale autorizzazione giornaliera (massimo cinque giorni all'anno per veicolo dietro pagamento di una tassa giornaliera di fr. 10.00).
2. l'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova, da parte del richiedente, che l'immobile in cui risiede o vi si reca non possiede possibilità di parcheggio (sotterranei o esterni).
3. essa è valida unicamente per la via riportata sull'autorizzazione.

Art. 3. Numero delle autorizzazioni

1. il numero delle autorizzazioni è limitato alle reali capacità di parcheggio della strada o della zona con limitazione di tempo interessata tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della strada, ma al massimo al 50% degli stalli disponibili.
2. il numero di autorizzazioni è in ogni caso deciso insindacabilmente dal Municipio.
3. la Cancelleria comunale è incaricata di tenere e aggiornare un registro delle autorizzazioni concesse.

Art. 4. Effetti

1. l'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nell'area di posteggio per la quale l'autorizzazione è stata rilasciata, senza limitazioni di tempo.
2. essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quella zona in quel momento.

Art.5. Validità

1. di principio, l'autorizzazione ha validità annuale (dal 1. gennaio al 31 dicembre).
2. in casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per periodi più brevi, ma almeno per un mese (fatta eccezione di quanto contenuto nell'art. 2, cpv. 1, let. d, della presenta Ordinanza).

Art. 6. Contrassegno

1. l'autorizzazione consiste nel contrassegno, sul quale figurano il numero di targa e la marca del veicolo, la zona di parcheggio e il periodo di validità per cui la stessa è stata rilasciata, previo pagamento della tassa di cui all'art.8.
2. per essere valido, il contrassegno dovrà essere munito dello stemma del Comune e del timbro della cancelleria comunale di S. Antonino.
3. il contrassegno non è trasferibile.
4. il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Art. 7. Procedura

1. le autorizzazioni di parcheggio giusta l'art. 2 sono rilasciate dal Municipio.
2. la richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata alla cancelleria comunale, tramite il formulario ufficiale e corredata dai seguenti documenti:
 - a) copia della licenza di circolazione del veicolo per il quale è concessa l'autorizzazione;
 - b) prova della mancanza di alternativa di parcheggio (art. 2, cpv. 2). Se necessario la Cancelleria potrà richiedere ulteriori prove che certifichino l'assenza di alternative;
 - c) le autorizzazioni devono essere rinnovate annualmente. La richiesta deve essere inoltrata entro il 30 novembre per l'anno successivo di autorizzazione;
 - d) in caso di disponibilità di parcheggio potranno essere concesse autorizzazioni le cui richieste sono state presentate anche dopo il 30 novembre;
 - e) la priorità per il rilascio dell'autorizzazione è determinata dalla data d'inoltro della richiesta.
3. per le autorizzazioni giornaliere, è sufficiente comunicare alla Cancelleria il numero di targa, marca veicolo, e il giorno richiesto.

Art. 8. Tasse

1. la tassa per il rilascio dell'autorizzazione giusta l'art. 2 è fissata in fr. 400.- annui, rispettivamente fr. 35.- al mese e fr. 10.00 al giorno. La stessa deve essere pagata anticipatamente per l'intero periodo di validità.
2. per i dipendenti e i docenti dell'Istituto scolastico la tassa è così fissata:
 - a) dipendenti e docenti nominati
fr. 300.- annui per dipendenti e docenti con grado d'occupazione superiore al 50%
fr. 150.- annui per dipendenti e docenti con grado d'occupazione inferiore al 50%;
 - b) dipendenti e docenti incaricati e supplenti di lunga durata
fr. 35.- mensili per dipendenti e docenti con grado d'occupazione superiore al 50%
fr. 25.- mensili per dipendenti e docenti con grado d'occupazione inferiore al 50%.
3. nel caso in cui il beneficiario rinunciasse all'autorizzazione prima della sua scadenza, potrà chiedere il rimborso della tassa proporzionalmente al periodo rimanente, previa restituzione del contrassegno.
4. il 50% dell'introito delle tasse è destinato al finanziamento di provvedimenti nell'ambito della mobilità sostenibile.

Art. 9. Revoca

1. l'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni momento per motivi d'interesse pubblico.
2. essa è pure revocata qualora i requisiti per il suo rilascio non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

La revoca per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione della tassa proporzionalmente al periodo di validità rimanente.

Art. 10. Rimedi

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla loro notifica.

Art. 11. Sanzioni

1. le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con la multa o la revoca dell'autorizzazione.
2. alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

Art. 12. Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2019, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. della Legge organica comunale (LOC). I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

In Ossequio all'art. 192 della LOC, la presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 13 settembre 2019 al 12 ottobre 2019 ed entro tale periodo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato secondo le disposizioni in essa contenute (art. 44 RALOC). I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:

Simona Zinniker

Il Segretario:

Davide Vassalli